



474/2024

Sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del Consigliere
Pasquale FAVA, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. **79538** del registro di Segreteria,
proposto da **XX**, C.F.

OMISSIS, nato a OMISSIS (OMISSIS) il OMISSIS e ivi
residente in OMISSIS, elettivamente

domiciliato presso lo studio dell'Avv. Paolo Celli sito in Roma
alla Via Luigi Rizzo n. 72 che lo rappresenta e difende giusta
procura in atti e che indica per le comunicazioni di rito
l'indirizzo pec: paolocelli@ordineavvocatiroma.org e l'utenza
telefax 0645435751

contro

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL
TERRITORIO E DEL MARE oggi MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA (C.F. 97593010586) in
persona del Ministro pro tempore, con sede legale in Roma, Viale
Cristoforo Colombo, 44

nonché contro

L'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (c.f.

In caso di
diffusione,
omettere le
generalità e gli
altri dati
identificativi
dell'interessato,
ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03

80078750587), in persona del legale rappresentante presidente pro-tempore con sede in Roma alla Via Ciriaco De Mita n. 21

Visto il decreto presidenziale n. 230 del 23.02.2023 di riassegnazione del giudizio al Cons. Pasquale Fava.

Esaminati tutti gli atti del processo.

Assenti le parti all'udienza del 16 ottobre 2024.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con il ricorso in epigrafe il ricorrente, Dipendente del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare fino alla data del 08.12.2015, ha chiesto la corretta liquidazione del trattamento pensionistico in godimento rideterminazione e/o riliquidazione della pensione, con il riconoscimento del proprio diritto all'attribuzione degli incrementi correlati alle progressioni in carriera conseguite nel periodo dall'1.01.2011 al 31.12.2014 e con il riconoscimento del proprio diritto all'attribuzione degli emolumenti pensionabili derivanti dalla progressione in carriera avvenuta durante il blocco retributivo, perpetrato ad per effetto del decreto-legge 78/2010, convertito in legge 122 del 2010 (blocco cessato per effetto della legge di stabilità del 2015 – legge 190/2014).

Il ricorrente, richiamando la giurisprudenza costituzionale e taluni precedenti della giurisprudenza contabile, ha segnalato che la Consulta ha legittimato il blocco stipendiale a condizione che esso fosse temporaneo e non producesse effetti definitivi.

Nel concreto, invece, nel definire il trattamento pensionistico del

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

ricorrente, si sono prodotti effetti definitivi, in quanto la base pensionabile è stata computata in misura inferiore a quella dovuta sia in ragione degli effetti del blocco stipendiale che per il mancato computo delle progressioni economiche che sarebbe spettate per gli anni 2011-2012-2013-2014.

2. Con atto del 2.10.2024 la parte ricorrente, atteso il consolidarsi di giurisprudenza sfavorevole, ha manifestato la propria volontà di rinunciare agli atti del giudizio precisando, altresì, di non avere proceduto alla notifica del ricorso e del provvedimento di fissazione di udienza.

3. All'udienza di trattazione del 16 ottobre 2024, nessuno è comparso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Non risulta in atti la prova della notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza alla parte resistente da parte del ricorrente, pur ritualmente destinatario del provvedimento di fissazione di udienza comunicato a cura della Segreteria al domicilio digitale indicato in ricorso in data 22 febbraio 2024.

Considerato altresì quanto dedotto dalla parte ricorrente nell'atto di rinuncia prodotto in data 2 ottobre 2024, deve essere dichiarata l'estinzione immediata del processo.

I principi di oralità, concentrazione ed immediatezza che caratterizzano il rito del lavoro, applicabile anche a quello pensionistico pubblico impongono, infatti, in caso di mancata comparizione delle parti nella prima udienza, la cancellazione

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

della causa dal ruolo e l'estinzione immediata del processo (art. 24 e 111 Cost.; art. 181 e 309 c.p.c. cui deve essere data un'interpretazione costituzionalmente orientata che tenga conto dei principi di ragionevole durata del processo ed efficienza processuale).

2. Nulla per le spese.

P.Q.M.

La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per il Lazio, dichiara l'estinzione del giudizio.

Nulla per le spese.

Così deciso nella camera di consiglio del 16 ottobre 2024.

Il Giudice

Cons. Pasquale Fava

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 17.10.2024

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA



ALESSANDRO VINICOLA
CORTE DEI CONTI
17.10.2024 11:43:14
GMT+02:00

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 dispone che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 dell'art. 52.

Il Giudice Unico

Cons. Pasquale Fava

In esecuzione del provvedimento del Giudice Unico ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196, in caso

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi
del ricorrente.

In caso di
diffusione,
omettere le
generalità e
gli
altri dati
identificativi
dell'interessa
to,
ai sensi
dell'art.

52, c. 3
D.Lgs.
196/03

